

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente riferisce di essere stata intestataria, quale imprenditrice individuale, del rapporto di conto corrente n. **687 presso l'intermediario resistente. Deduce di aver chiuso il conto corrente a giugno 2022, riconsegnando il libretto degli assegni e le carte. Deduce di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni dalla banca e di aver ritenuto concluso il rapporto. Tuttavia, nell'arco del 2023 si avvedeva che la banca non aveva provveduto a chiudere il conto, su cui risultava un saldo negativo di oltre € 2.700,00 derivante anche da un addebito rimasto attivo in favore dell'azienda T*. Con l'odierno ricorso, la ricorrente dichiara di essere disponibile a corrispondere l'importo di € 1.200,00 pari a quanto dovuto per gli addebiti effettuati dall'azienda T*. Nel resto chiede all'ABF di riconoscere la regolare chiusura del conto a giugno 2022 e di dichiarare non dovuti o comunque di ricalcolare gli ulteriori oneri e gli addebiti effettuati dalla banca in data successiva alla predetta chiusura.

La banca in via preliminare eccepisce l'inammissibilità della domanda relativa al ricalcolo o cancellazione della posizione della ricorrente, poiché generica e finalizzata a ottenere dall'ABF un'attività consulenziale. Nel merito la banca contesta che la cliente abbia mai richiesto la chiusura del conto n. **687 e deduce di aver regolarmente inviato gli estratti conto alla cliente. Afferma, inoltre, di averle rappresentato in più occasioni che l'addebito in favore di T* impediva la chiusura del conto corrente fintanto che la ricorrente non avesse proceduto alla revoca. Riferisce, infine, le parti hanno già svolto un tentativo di risoluzione bonaria della questione. La banca afferma che a ottobre 2025 il

debito residuo della ricorrente è pari a € 7.617,20 e conferma la propria disponibilità a procedere con l'estinzione del rapporto previa revoca dell'addebito e saldo di quanto dovuto. Tanto premesso chiede, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, nel merito, ne chiede il rigetto.

Le parti si sono scambiate atti di replica e controrepliche. La ricorrente contesta, in particolare, che il mancato invio degli estratti conto non le ha permesso di rilevare la mancata estinzione del rapporto. La banca deposita una memoria di controreplica che tuttavia non pare inerente al presente procedimento.

DIRITTO

In via preliminare si rileva che l'intermediario ha eccepito la genericità delle domande relative al ricalcolo della posizione e alla cancellazione degli importi dovuti, le quali sarebbero tali da sollecitare un'ammissibile attività consulenziale dell'ABF. L'eccezione merita accoglimento.

Per indirizzo consolidato della giurisprudenza ABF, infatti, non è consentito con la domanda sollecitare lo svolgimento di un'attività consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, *"il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti"*. In particolare, i Collegi ritengono inammissibili, in quanto di natura esplorativa e consulenziale, le domande che non siano sufficientemente determinate sotto il profilo del *petitum* e/o della *causa petendi*, o domande che rimettano interamente al Collegio verifiche tecniche o l'elaborazione di calcoli (si vedano tra le tante: Collegio di Milano n. 4934 del 2025). Tanto premesso, il Collegio rileva l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente, laddove chiede che l'Arbitro *"disponga il ricalcolo della posizione e la cancellazione degli importi imputati dopo la chiusura"*, senza tuttavia articolare tale domanda sotto il profilo delle voci di addebito contestate.

Venendo al merito della controversia, si osserva che la ricorrente afferma di aver formalmente chiuso il rapporto di conto corrente n. *1687, intestato alla ditta individuale, recandosi personalmente presso l'intermediario nel giugno 2022. Sostiene, inoltre, che avrebbe riconsegnato tutti gli strumenti ad esso connessi (libretto degli assegni e carta di versamento) e che sarebbe stata disattivata anche l'utenza di *home banking*. Al riguardo, tuttavia, non ha prodotto alcuna evidenza documentale.

Di contro, l'intermediario sostiene di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di chiusura del rapporto. In ogni caso, afferma di essere disponibile a dare corso alla richiesta di estinzione, previo assolvimento da parte della ricorrente di tutti gli obblighi richiesti per la revoca dell'accredito attualmente esistente sul conto corrente.

La cliente lamenta altresì una presunta mancanza di trasparenza nella condotta dell'intermediario, sostenendo che, a partire dal giugno 2022, non le sarebbero più stati inviati gli estratti conto. Tale circostanza avrebbe fatto sorgere in lei la presunzione dell'intervenuta chiusura del conto. Di contro, l'intermediario afferma di aver trasmesso, in data 20.12.2023, a mezzo PEC, al legale della ricorrente, gli estratti conto relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Rileva il Collegio che, nel caso di specie, la ricorrente non offre elementi di prova idonei a supportare la circostanza dell'avvenuta richiesta di chiusura del conto, che si pone alla base della domanda avanzata e che l'intermediario, invece, contesta. Per consolidato orientamento della giurisprudenza ABF sull'applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il ricorso non

può trovare accoglimento quando i fatti costitutivi della domanda non sono provati dal ricorrente, salvo che alla carenza probatoria non abbia sopperito l'altra parte (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716 del 2017; Collegio di Napoli, decisione n. 6597 del 2013; Collegio di Roma, decisioni nn. 7106 e 7139 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE